



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA

Sede di Bari – Sezione seconda

IL PRESIDENTE

Visti gli articoli 11 e 12 delle norme di attuazione del codice del processo amministrativo;

visto il protocollo d'intesa tra la Giustizia amministrativa, nella persona del Presidente del Consiglio di Stato, l'Avvocatura dello Stato, il Consiglio nazionale forense, il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Roma e le Associazioni specialistiche degli avvocati amministrativisti sottoscritto il 24 luglio 2020 che funge da indicazione anche per le altre sedi giudiziarie;

sentito il Presidente del T.A.R.;

visti i calendari delle udienze della seconda sezione per il 2020 e per il 2021;

considerato che è necessario individuare le modalità di svolgimento delle udienze fissate e di fruizione dei locali in quelle date e di darne tempestiva comunicazione ai signori avvocati e alle parti;

DECRETA

quanto segue.

a) con riguardo allo svolgimento dell'udienza in camera di consiglio e la relativa programmazione

Si premette che

- 1) sono soppresse le chiamate preliminari;
- 2) devono essere limitate le presenze dei difensori nelle sale di attesa e nell'aula di udienza.

Onde evitare ritardi e disguidi, i signori avvocati dovranno richiedere **alternativamente il passaggio in decisione della causa in fase cautelare**, senza la preventiva discussione, **ovvero di essere sentiti**, ai sensi dell'articolo 55, comma 7, del codice del processo amministrativo.

Le richieste di cui sopra devono essere presentate con un atto autonomo e separato a partire **dal lunedì e fino al venerdì (ore 12) della settimana precedente all'udienza.**

Qualora nessuna delle parti depositi una qualsivoglia istanza nei modi e nei termini già indicati, tale mancanza sarà interpretata alla luce dell'articolo 55, comma 7, del codice del processo amministrativo, per cui la causa passerà in decisione allo stato degli atti senza discussione.

Il medesimo atto potrà contenere

- una specifica istanza di rinvio, eventualmente con una ragionevole indicazione della data della nuova camera di consiglio, sulla base di una prudente valutazione dell'effettiva urgenza della decisione;
- altre istanze di differimento o altre dichiarazioni come la rinuncia alla cautelare.

Nell'ipotesi in cui le parti siano interessate a una pronta definizione della causa in camera di consiglio, s'invita a produrre al fascicolo digitale un'apposita manifestazione di tale interesse (congiuntamente ovvero previamente comunicata alla controparte tramite pec) con la specifica dichiarazione di non avere osservazioni o obiezioni al riguardo, ai sensi dell'articolo 60 del codice del processo amministrativo.

Si raccomanda inoltre di provvedere al deposito delle dichiarazioni di sopravvenuto difetto d'interesse alla decisione, in ordine alle quali il Presidente si riserva di provvedere tramite un decreto monocratico.

Le eventuali precedenti richieste di essere sentiti, usualmente contenute nell'atto introduttivo del giudizio e negli atti di costituzione, o di passaggio in decisione, presentate con modalità o in tempi diversi da quelli sopra prescritti, per ragioni di chiarezza e di ordinato svolgimento delle attività, non saranno tenute in considerazione.

Quanto sopra previsto non costituisce e non giustifica deroghe ai termini fissati dagli articoli 55, comma 5, e 119, comma 2, del codice del processo amministrativo.

Alle udienze in camera di consiglio le cause saranno normalmente chiamate nell'ordine di ruolo. Eventuali esigenze particolari devono essere evidenziate

pur esse nell'atto da presentare nei giorni dal lunedì al venerdì (fino alle ore 12) della settimana precedente all'udienza.

Non saranno chiamate (e perciò non sono inserite nell'elenco) le cause per le quali almeno il ricorrente ha richiesto il rinvio.

Ugualmente non saranno chiamate (e perciò non sono inserite nell'elenco) le cause per le quali è stata manifestata (con varie formule) l'assenza d'interesse alla decisione cautelare. Le relative dichiarazioni saranno intese come rinuncia all'istanza cautelare.

Le date della camera di consiglio a cui viene rinviata la trattazione sarà comunicata tramite l'apposito avviso.

Per le cause per le quali è stata richiesta la discussione la trattazione orale non potrà superare i sette minuti.

Per le cause per le quali è stata presentata istanza di passaggio in decisione la trattazione non potrà superare i due minuti al fine di espletare e verbalizzare i relativi adempimenti.

Le cause saranno chiamate in fasce orarie differenziate.

L'elenco delle cause da chiamare, distinte per fasce orarie, sarà pubblicato sul sito istituzionale della Giustizia amministrativa nella sezione del T.A.R. Puglia il giorno precedente all'udienza entro le ore 12:00; la pubblicazione dell'elenco sul sito sostituisce ogni altra comunicazione.

Il Presidente si riserva in ogni caso di chiamare le cause senza stabilire fasce orarie ove non pervenga un numero sufficiente di richieste tale da consentire una ragionevole previsione dei tempi di discussione.

Se ritenuto necessario il Presidente disporrà la discussione anche in presenza della richiesta di passaggio in decisione, dandone avviso alle parti con la comunicazione delle fasce orarie.

Si segnala che esse hanno un valore meramente indicativo.

Si anticipa che non saranno chiamate cause tra le ore 11:30 e le 12:00.

b) con riguardo allo svolgimento dell'udienza pubblica e la relativa programmazione

Onde evitare ritardi e disguidi, i signori avvocati sono invitati a richiedere alternativamente il passaggio in decisione della causa ovvero di discuterla, ai fini dell'articolo 73, comma 2, del codice del processo amministrativo.

Le richieste di cui sopra devono essere presentate con un atto autonomo e separato **a partire dal lunedì e fino al venerdì (ore 12) della settimana precedente all'udienza.**

Il medesimo atto potrà contenere

- una specifica istanza di rinvio, eventualmente con una ragionevole indicazione della data della nuova udienza;
- altre istanze di differimento o altre dichiarazioni come la rinuncia al ricorso.

Si raccomanda inoltre di provvedere al deposito delle dichiarazioni di sopravvenuto difetto d'interesse alla decisione, in ordine alle quali il Presidente si riserva di provvedere nel caso tramite un decreto monocratico.

Le eventuali precedenti richieste di essere sentiti, contenute nell'atto introduttivo del giudizio e negli atti di costituzione, o di passaggio in decisione, presentate con modalità o in tempi diversi da quelli sopra prescritti, per ragioni di chiarezza e di ordinato svolgimento delle attività, non saranno tenute in considerazione.

Quanto sopra previsto non costituisce e non giustifica deroghe ai termini fissati dagli articoli 73, comma 1, e 119, comma 2, del codice del processo amministrativo.

Le udienze pubbliche saranno celebrate dopo la fine dello svolgimento della camera di consiglio; le cause saranno chiamate normalmente nell'ordine di ruolo. Eventuali esigenze particolari devono essere evidenziate pur esse nell'atto da presentare nei giorni dal lunedì al venerdì (fino alle ore 12) della settimana precedente all'udienza.

Per le cause per le quali è stata richiesta la discussione la trattazione orale non potrà superare i dieci minuti e, in media, sette minuti.

Per le cause per le quali è stata presentata istanza di passaggio in decisione la trattazione non potrà superare i due minuti al fine di espletare e verbalizzare i relativi adempimenti.

Le cause saranno chiamate in fasce orarie differenziate.

L'elenco delle cause da chiamare, distinte per fasce orarie, sarà pubblicato sul sito istituzionale della Giustizia amministrativa nella sezione del T.A.R. Puglia il giorno precedente all'udienza entro le ore 12:00; la pubblicazione dell'elenco sul sito sostituisce ogni altra comunicazione.

Non saranno chiamate (e perciò non saranno inserite nell'elenco) le cause per le quali l'istanza di rinvio risulti formulata da tutte le parti, congiuntamente o con atti separati.

Le date dell'udienza a cui viene rinviata la trattazione sarà comunicata tramite l'apposito avviso.

Il Presidente si riserva in ogni caso di chiamare le cause senza stabilire fasce orarie ove non pervenga un numero sufficiente di richieste tale da consentire una ragionevole previsione dei tempi di discussione.

Se ritenuto necessario il Presidente disporrà la discussione anche in presenza della richiesta di passaggio in decisione, dandone avviso alle parti con la comunicazione delle fasce orarie.

Si segnala che esse hanno un valore meramente indicativo.

c) con riguardo all'accesso ai locali del Tribunale, alla sala avvocati e all'aula d'udienza

In tutti i locali del Tribunale, comprese le sale d'attesa e le aule di udienza, i magistrati e gli avvocati rispetteranno scrupolosamente le regole sul distanziamento di almeno un metro e indosseranno la mascherina.

All'atto dell'accesso a Palazzo Diana è rilevata la temperatura degli avvocati; è inibito l'accesso a chi abbia una temperatura superiore a 37,5 gradi.

Non sarà possibile accedere alle scale e all'ascensore al servizio del Tribunale se non alcuni minuti prima dell'inizio della fascia oraria di pertinenza. Il personale addetto consentirà l'ingresso ai difensori di tre cause alla volta fino a un massimo di otto persone.

Si raccomanda l'utilizzo delle scale. Ove necessario, è consentito l'uso dell'ascensore ad una persona per volta.

Gli avvocati dovranno recarsi direttamente nella sala avvocati e attendere lì la chiamata della causa.

L'ammissione alla sala avvocati non costituisce autorizzazione ad accedere ad altri locali del Tribunale.

A conclusione della discussione gli avvocati devono immediatamente abbandonare l'edificio.

Ogni volta che i difensori di una causa lasceranno il Tribunale il personale addetto ammetterà gli avvocati della causa successiva.

Si avverte che, al fine di arieggiare gli ambienti, non è garantita la climatizzazione.

Le misure organizzative di cui al presente avviso sono valide a tempo indeterminato fino a nuove disposizioni.

Bari, 14 settembre 2020